



**Nota di lettura all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164, pubblicata in G.U. n.262 del 11/11/2014 - Suppl. Ordinario n. 85**

**L'articolo 7** del decreto in questione, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, rubricato "Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al d.lgs. n. 152/2006, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; Norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione", **al comma 1**, interviene modificando in maniera significativa le disposizioni del d.lgs. 152/2006 in materia di servizio idrico integrato, introducendo una articolata serie di norme, che risultano estremamente incisive per i Comuni.

**Nello specifico, segue l'esposizione delle nuove norme come modificate dalla conversione in legge.**

Le disposizioni del decreto prevedono adesso che le Regioni individuino gli enti di governo degli ambiti entro il 31/12/2014, in caso contrario scatterà il potere sostituito governativo.

La norma stabilisce inoltre l'obbligatorietà della partecipazione dei Comuni all'ente di governo dell'Ambito, da effettuarsi entro 60 gg. dalla delibera regionale di individuazione dello stesso ente nonchè il trasferimento espresso agli enti di governo dell'ATO dell'esercizio delle competenze spettanti in materia di gestione delle risorse idriche e di programmazione infrastrutturale.

Nel caso in cui **P'ATO corrisponda al territorio regionale** è consentito – fermo restando le autonome gestione dei comuni montani sotto i 1.000 abitanti, previste dal codice ambientale - l'affidamento del servizio idrico in sub-ambiti, comunque di dimensioni non inferiori alle province o alle città metropolitane.

Altra importante modifica riguarda la sostituzione del termine unitarietà della gestione con unicità della stessa.

In materia di affidamento del servizio (nuovo articolo 149-bis), poi, il decreto prevede che l'ente di governo dell'ambito deliberi la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio - entro i sei mesi precedenti la data di scadenza della concessione previgente, al gestore unico di ambito che erogherà il servizio su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ATO - nel rispetto della norma nazionale sull'organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, con espressa previsione dell'affidamento in house a società direttamente partecipate dagli enti locali compresi nell'Ambito.

Il rapporto fra i ente d'ambito e concessionario è regolato da una convenzione predisposta dallo stesso ente di governo dell'ambito, sulla base delle convenzioni tipo, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico.

In merito a ciò l'articolo 7 dispone che quali elementi principali le convenzioni devono disciplinare, fra gli altri, le opere da realizzare durante la gestione come indicate nel bando; le conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento; i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente; l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione e gli strumenti per il suo mantenimento.

Sulla base delle convenzioni tipo ovvero, in mancanza delle stesse, nel rispetto della vigente normativa, le Regioni predispongono uno schema di convenzione da allegare al capitolato di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico.

Importanti novità anche rispetto alle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali. Come già previsto le stesse vengono date in concessione d'uso gratuita al gestore del SII, ma a seguito delle modifiche introdotte adesso gli enti locali devono assegnarle "perentoriamente" entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Decorso il succitato termine il Presidente della Regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente ed all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente; tale inadempienza comporta responsabilità erariale.

Ulteriore e rilevante modifica riguarda le **gestioni esistenti**, laddove il comma 1 dell'articolo 7 del provvedimento, alla lettera i), inserisce una disciplina completamente nuova per le gestioni in essere (**art. 172 del d.lgs. 152/2006**).

E' infatti previsto che:

- a) nel caso in cui l'ente di governo dell'Ambito non abbia redatto il Piano d'Ambito ovvero non abbia **scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento**, lo stesso dovrà affidare il servizio al gestore unico ai sensi dell'art. 149-bis **perentoriamente entro il 30/9/2015**; decadono così gli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente.
- b) Per **garantire l'unicità della gestione**, è previsto che **il gestore unico** del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della conversione in legge, ai soggetti operanti nel medesimo ambito territoriale con affidamento dichiarato cessato ex lege, mentre subentra alla scadenza del contratto di servizio per le concessioni legittimamente affidate secondo la disciplina pro-tempore vigente.
- c) **In fase di prima applicazione**, è prevista una specifica procedura per perseguire l'unicità della gestione all'interno dell'ATO. In merito a ciò, l'ente di governo al netto dei casi precedenti, alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale, il cui **bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25% della popolazione** ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, affida la concessione al gestore unico. Tale gestore subentra alla scadenza nel caso di concessioni legittimamente affidate secondo la disciplina pro-tempore vigente. **Nelle more del raggiungimento del succitato 25%** è prevista una procedura aggiuntiva che dispone l'affidamento per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento del 25% e poi un ulteriore affidamento al gestore unico.

Qualora **l'ente di governo dell'ambito non provveda, nei termini su stabiliti**, agli adempimenti di cui ai precedenti punti a), b) o c) ovvero agli altri adempimenti di legge, il Presidente della Regione esercita - dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente ed all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico - i poteri sostitutivi, fissando le scadenze dei singoli procedimenti ed avviando entro 30 giorni le procedure di affidamento. Se il Presidente della Regione resta inadempiente, la succitata Autorità entro i successivi 30 giorni, lo segnala al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, con spese a carico dell'ente inadempiente. Importante rilevare che la violazione della disposizione in questione comporta responsabilità erariale.

A tal proposito nella conversione in legge è stato altresì inserito una sorta di **monitoraggio**, prevedendo che **entro il 31/12/2014** e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, **l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico** relaziona alle Camere sul rispetto delle succitate prescrizioni relativamente alla costituzione degli enti di governo dell'ambito (Regioni); all'affidamento del servizio idrico integrato (enti di governo dell'ambito); alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito nonché alla concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del SII ai gestori (enti locali).